

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

***“Interventi di Manutenzione straordinaria e miglioramento tecnico dell’approdo di Ginostra con finalità di protezione civile
-2° Stralcio -“***

Capo I NORME GENERALI

Articolo 01 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato riguarda gli *“Interventi di Manutenzione straordinaria e miglioramento tecnico dell'approdo di Ginostra con finalità di protezione civile – 2° Stralcio “*

. La struttura c

Articolo 02 Osservanza di Leggi e Regolamenti

L'Appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito brevemente chiamato *Codice*, nonché da tutte le disposizioni, leggi e regolamenti vigenti nel Comune di Lipari anche se emanati durante il corso dei lavori.

In considerazione dell'entrata in vigore del Codice dal 19 aprile 2016 e delle disposizioni transitorie e di coordinamento in esso contenute (*articolo 216*), continuano ad applicarsi le disposizioni, comunque richiamate nel presente Capitolato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel seguito brevemente chiamato *Regolamento*,

Inoltre, nel corso dell'Appalto dovranno essere osservate tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, nazionali, regionali, provinciali e comunali, riguardanti l'edilizia, con particolare riferimento a quelle concernenti la stabilità delle strutture, la sicurezza degli impianti, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni, tutte le norme CE e UNI pertinenti l'Appalto.

Articolo 03 Ammontare dell'appalto, tempi di esecuzione, modalità di aggiudicazione, norme regolanti la gara

L'importo completo a corpo dei lavori, è fissato in euro **539.467,24**. L'importo a base di appalto è pari a **euro 414,836,72**.

Sull'importo a base di appalto, come sopra individuato, deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'Impresa in sede di gara. Gli importi degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e delle opere provvisorie non sono soggetti ad alcun ribasso.

Per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori si procede mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici (*lettera c, comma 2, articolo 36 del Codice*).

Il criterio di aggiudicazione è quello del “*minor prezzo*” (*lettera a, comma 4, articolo 95 del Codice*). L'aggiudicazione è impegnativa per l'Impresa aggiudicataria ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.

Il prezzo di offerta e quindi quello pattuito per l'Appalto si riferisce all'opera consegnata “chiavi in mano” e si intende a corpo e non a misura e pertanto è fisso ed invariabile e comprende ogni e qualsiasi onere afferente l'esecuzione dell'Appalto, le spese generali e l'utile d'impresa, con la sola esclusione dell'IVA.¹

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 83¹ del Codice, si individua la seguente categoria di lavorazione:

Opere marittime	€ 539.467,24	(cinquecentotrentanovemilaquattrocentosessantasette/24)
-----------------	--------------	---

Per la realizzazione delle opere, sono previsti 240 giorni naturali consecutivi.

Articolo 04 Condizioni che regolano l'Appalto

L'Impresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel bando di gara.

Il prezzo a corpo offerto dovrà comprendere ogni onere relativo al completamento dei lavori, aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera e redazione di elaborati grafici as-built, con esclusione della sola IVA.

Articolo 05 Qualità e provenienza dei materiali

Tutti i materiali dovranno essere senza difetti ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è per essi prescritto dalla legislazione vigente e dal progetto offerto.

La provenienza dei materiali sarà liberamente scelta dall'Impresa purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, i materiali stessi siano riconosciuti accettabili.

Le prescrizioni relative alla qualità dei materiali e le prescrizioni tecniche sono riportate nello specifico "Capo II – Specifiche tecniche".

Articolo 06 Documenti che fanno parte del Contratto

Fanno parte integrante del Contratto, tra gli altri, il presente Capitolato Speciale, il bando di gara, il progetto esecutivo redatto ai sensi del Regolamento.

¹ Il comma 2 dell'articolo 83 del Codice prevede che “*per i lavori, con linee guida dell'ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14.*”

L'articolo 216 del Codice dispone che “*Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.*”

Articolo 07 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Effettuata l'aggiudicazione della gara si procederà alla consegna delle aree che potrà avvenire entro sette giorni consecutivi dall'aggiudicazione della gara, anche nelle more della stipula del contratto. Qualora l'Impresa aggiudicataria non si presenti e/o non accetti la consegna dell'area e/o non dia inizio ai lavori, nei modi e nei termini stabiliti, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di diffida giudiziale, con escussione della fideiussione provvisoria; l'Amministrazione provvederà all'esecuzione dei lavori con l'Impresa che segue nella graduatoria di cui alla gara esperita l'Impresa inizialmente aggiudicataria.

E' facoltà dall'Amministrazione richiedere, prima della consegna dell'area, variazioni non sostanziali al progetto, fermo restando che si intendono compresi, anche se non esplicitati, tutti i lavori e le forniture necessari per dare le opere complete e funzionanti, nonché rispondenti alle vigenti normative ed al Capitolato Speciale d'Appalto. Si intendono altresì comprese nell'importo di aggiudicazione anche le variazioni richieste prima della consegna, fino ad un valore economico massimo pari al 2% dell'importo a base di gara.

Il tempo massimo per l'esecuzione dei lavori è stabilito in **240 giorni naturali consecutivi**.

Articolo 08 Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa

Sono posti a carico dell'Impresa tutti gli oneri appresso indicati, che si intendono compensati nel prezzo dell'appalto.

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, od in metallo, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, lo spostamento ed il ripristino al

- traffico di eventuali strade interpoderali o secondarie, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente Appaltante;
- ove necessario, per esigenze legate alla organizzazione dell'Appaltatore, doppi turni di lavorazione, ed eventualmente turni notturni, che sono pertanto autorizzati sin dalla sottoscrizione del presente capitolato e del contratto, per il rispetto dei tempi di consegna;
 - l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - la consegna sia su supporto cartaceo che informatico, dei disegni di "As built" ed il piano di manutenzione delle opere una volta terminate, complete delle schede tecniche dei prodotti utilizzati;
 - la presentazione di tutta la documentazione antincendio, nonché l'ottenimento di tutti i pareri positivi da parte degli Enti preposti, in particolare dal competente Comando dei VV.F, ove necessario, al rilascio di autorizzazioni e certificazioni anche preventive, secondo la diversa destinazione d'uso delle opere e delle strutture;
 - la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;
 - l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
 - la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 12 del presente capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale d'Appalto per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
 - le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori;
 - l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite

- da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione Appaltante;
- la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori;
 - la pulizia di sgrasso e la pulizia finale dei locali, prima della consegna definitiva dell'edificio;
 - la redazione prima della consegna dei lavori del piano Operativo di Sicurezza sia delle attività direttamente da svolgersi da parte dell'Appaltatore, sia di quelle relative ai fornitori e subappaltatori – anche lavoratori autonomi - dell'Appaltatore, conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08 e all'art. 6 del D.P.R. 222/03, da considerare quale piano/i complementare/i e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
 - la disponibilità per i Coordinatori per la sicurezza, per il Committente ovvero per il Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, di copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
 - la fornitura alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere di :
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 81 del d.lgs. 81/08;
 - informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
 - la messa a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - l'informativa al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed ai Coordinatori per la sicurezza sulle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;
- Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, fisso ed invariabile, è compreso e compensato nei prezzi dei lavori.

Articolo 09 Penali

Qualora l'ultimazione delle opere e forniture oggetto del presente Capitolato speciale, dovessero protrarsi oltre i termini contrattuali verrà applicata all'Impresa una penale fissata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo superi il termine di 10 giorni rispetto al cronoprogramma sottoscritto dall'Impresa, l'Amministrazione può provvedere senza altre formalità alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere.

Articolo 10 Sospensione e proroga dei termini

La fornitura, la posa in opera ed i lavori oggetto del presente Capitolato possono essere sospesi solo per condizioni meteo climatiche eccezionali per la stagione e per la regione climatica di installazione. I lavori dovranno immediatamente essere ripresi al cessare delle predette condizioni. Fuori dalle predette condizioni non è consentita alcuna sospensione dei lavori, fatte salve quelle stabilite dall'Amministrazione.

E' possibile da parte dell'Impresa la richiesta di proroga sui termini dei lavori solo per le motivazioni previste dal vigente Codice.

Non è riconosciuto come elemento di forza maggiore qualsiasi altro caso non previsto nei punti precedenti. Per l'eventuale richiesta di proroga l'Impresa dovrà attuare quanto disposto dall'articolo 26 del Capitolato Generale d'Appalto.

Articolo 11 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le incidenze percentuali indicate nell'elaborato "COMPUTO METRICO ESTIMATIVO".

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell'elaborato "COMPUTO METRICO ESTIMATIVO", allegato al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori, secondo la percentuale stabilita nel predetto elaborato "COMPUTO METRICO ESTIMATIVO", intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. Le opere provvisorie vengono liquidate solo se effettivamente eseguite e comunque secondo le indicazioni del Direttore dei lavori.

Articolo 12 Pagamenti

Sul valore dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento che verrà corrisposto all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori (*comma 18, articolo*

35 del Codice). All'Appaltatore verrà corrisposto, in corso d'opera, non più di un pagamento in acconto al conseguimento di un importo pari ad almeno al 30% del valore dell'appalto e al netto del ribasso d'asta, delle trattenute prescritte per legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza, in accordo con gli Stati di Avanzamento emessi dal Direttore dei Lavori e dei relativi Certificati di Pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento. Il saldo sarà svincolato soltanto dopo la redazione del Conto Finale ed in ogni caso, alla fine dei lavori, si potrà pagare fino ad un massimo del 90% dell'importo di contratto; il saldo del 10% residuo sarà liquidato entro 60 giorni dall'approvazione, da parte della stazione Appaltante, del Certificato di Regolare Esecuzione.

Articolo 13 Verifiche

Durante lo svolgimento dei lavori verranno effettuate ispezioni periodiche di tutti gli impianti in esecuzione; lo scopo di dette ispezioni sarà quello di accertare la rispondenza delle opere eseguite alle opere progettate, alle disposizioni di legge, alle prescrizioni dei VV.FF., a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta o nel corso dei lavori, alle norme CEI. Le ispezioni non costituiranno accettazione di installazioni parzialmente o totalmente eseguite, essendo ciò riservato attività riservata in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. Tutte le prove, i collaudi e le certificazioni dovranno essere conformi alle vigenti norme CEI ed IEC.

Se richiesto dal Direttore dei Lavori l'Appaltatore dovrà fornire le copie di tutte le certificazioni delle diverse apparecchiature e/o componenti che ne comprovino la rispondenza alle specifiche di progetto. Le certificazioni originali dovranno obbligatoriamente essere state rilasciate da laboratori autorizzati a tale scopo e riconosciuti dallo Stato. Non saranno accettate certificazioni eseguite al solo scopo di ottenere l'approvazione dei materiali per l'installazione nell'ambito del presente lavoro.

Le prove ed i collaudi dovranno essere eseguiti da personale tecnico specializzato in presenza del Direttore dei Lavori il quale avrà comunque la facoltà di far eseguire quelle altre prove e verifiche che riterrà opportune. Tutte le verifiche e prove di cui sopra saranno eseguite dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore e sarà compilato un regolare verbale.

Nel caso le prove od i collaudi non diano risultati soddisfacenti o comprovino l'inadeguatezza dell'installazione o il mancato rispetto delle specifiche di contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a sue spese alla immediata modifica o rifacimento delle installazioni stesse secondo le istruzioni date dallo stesso Direttore dei Lavori.

Articolo 14 Varianti in Corso d'Opera

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro (articolo 149 del Codice).

Allorché, durante l'esecuzione delle opere, si verifichi uno dei motivi di cui all'articolo 106 del Codice, la Stazione Appaltante ha la facoltà di ordinare per iscritto, tramite apposita Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori in conformità

alle disposizioni vigenti, variazioni ai lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto alle stesse condizioni e prezzi del Contratto originario, senza che perciò spetti indennità alcuna all'Appaltatore. Oltre tale limite, l'Appaltatore ha facoltà di recedere dal Contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali. In caso di aumento si stabilisce, ove necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori; in caso di riduzione, sempre nell'ambito del 20% delle quantità di Contratto, l'Appaltatore non potrà avanzare richieste di alcun compenso per mancato utile.

Per eventuali lavori del tutto nuovi per i quali non sono elencati i prezzi nei documenti estimativi del contratto, e dei quali risulti l'opportunità in seguito a verifiche, controlli e/o accertamenti eseguiti in corso d'opera sempre nell'esclusiva convenienza della stazione appaltante e a suo insindacabile giudizio, si procederà alla formazione di Nuovi Prezzi desumendoli dai Prezzari DEL – Edizioni del Genio Civile ovvero, ove carenti, dal Prezziario della Regione Siciliana o tramite analisi dei prezzi, riferiti al periodo di aggiudicazione dei lavori, con l'avvertenza che il compenso riconosciuto per i nuovi lavori sarà comunque assoggettato al ribasso d'asta dell'offerta. Non sono considerate varianti quegli interventi disposti dal Direttore dei Lavori i quali, senza modificare la sostanza delle opere oggetto dell'appalto, siano ritenuti opportuni o convenienti per la migliore riuscita dei lavori o per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti in un importo non superiore al 10% di quello appaltato per la corrispondente categoria di lavori e che non comportino un aumento della spesa prevista in contratto per la realizzazione dell'opera.

Sono ammesse varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali, che siano motivati da esigenze oggettive derivanti da circostanze sopravvenute, non prevedibili al momento del contratto, ed il cui importo, comunque non superiore al 5% dell'importo originario di contratto, trovi adeguata copertura nella somma già stanziata per l'esecuzione dell'opera. Qualora le varianti eccedano il quinto dell'importo originario di contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto stesso e indirà una nuova gara.

In ogni caso, nessuna opera che comporti maggior spesa oltre quanto previsto in contratto, potrà essere eseguita senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante la quale si riserva, infine, la facoltà di far eseguire in economia eventuali opere non previste in contratto, per le quali l'Appaltatore fornirà la manodopera ed i mezzi necessari.

Gli oneri di adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento conseguenti ad uno dei casi previsti dal presente articolo sono inclusi in quelli già indicati all'articolo 8, pertanto nulla sarà dovuto in aggiunta a quanto pattuito nel contratto.

Articolo 15 Certificato di Ultimazione

L'Appaltatore appena compiuti i lavori ne darà avviso scritto al Direttore dei Lavori il quale provvederà alle necessarie contestazioni in contraddittorio, compilando il Certificato di Ultimazione Lavori, elencando le eventuali manchevolezze e deficienze riscontrate e fissando un termine entro il quale l'Appaltatore deve provvedere alla loro eliminazione.

Articolo 16 Conto finale

Entro trenta giorni dalla data del Certificato di Ultimazione, e comunque soltanto dopo che l'Appaltatore avrà provveduto alla predisposizione ed al deposito presso gli Enti competenti, ove necessario, delle Dichiarazioni di Conformità, il Direttore dei Lavori compilerà il Conto Finale dei lavori accompagnandolo con una relazione in cui saranno indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione tecnico-contabile ed aggiungendo tutte le notizie utili per il Certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento provvederà a far sottoscrivere per accettazione il Conto Finale all'Appaltatore. Nel caso di firma con riserva, l'Appaltatore dovrà riportare in calce al Conto Finale tutte le eventuali riserve già scritte sul Registro di Contabilità. Le riserve non espressamente confermate sul Conto Finale si intendono abbandonate. Successivamente il Responsabile del Procedimento redigerà la propria relazione finale, allegando la relativa documentazione tecnica, amministrativa e contabile.

Articolo 17 Collaudo

Per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, sarà emesso un certificato di collaudo che sarà confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di collaudo è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

Articolo 18 Disciplina del Subappalto³

E' consentito l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto nella misura non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

L'Appaltatore può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- α) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- β) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in

termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma

2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16”.

2Articolo 105 del Codice.

- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 8, redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

Articolo 19 Applicabilità dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze - Sanzioni

Al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento, come indicato al precedente articolo 19.

Articolo 20 Responsabilità dell'Impresa

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica e dell'arte per garantire la più completa sicurezza della fornitura e dei luoghi durante la sua realizzazione, per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, assumendo ogni relativa responsabilità esonerando di conseguenza tanto l'Amministrazione quanto il personale della stessa eventualmente preposto al controllo e sorveglianza della fornitura.

Nell'assumere l'appalto l'Impresa aggiudicataria dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori, in ogni fase delle lavorazioni in stabilimento ed in cantiere.

L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 21 Cauzione Provvisoria⁴

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento dell'importo a base d'appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Articolo 22 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva⁵

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

³Articolo 93 del Codice

4 Articolo 103 del Codice

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000 euro (somma garantita pari al cinque per cento dell'importo contrattuale). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'Impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione copia della polizza entro sette giorni continuativi dalla stipula del contratto.

Articolo 23 Garanzie

L'Impresa garantisce che i beni forniti nell'ambito dell'appalto sono nuovi di fabbrica, possiedono le caratteristiche stabilite dal progetto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e corrispondono alle specifiche tecniche riportate nel presente capitolato speciale di appalto.

I materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l'impresa riterrà di propria convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ne venga accertata l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

Le provviste non accettate dall'Amministrazione, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'impresa, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di far valere in sede di collaudo finale.

In ogni caso l'Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto della fornitura e la perfetta esecuzione delle lavorazioni e la conformità a quanto disposto dal presente Capitolato per un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo con esito positivo: entro tale periodo l'impresa garantisce la perfetta funzionalità della fornitura. In caso di guasti o di malfunzionamenti, l'Impresa è tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta

dell'Amministrazione per ripristinare il corretto funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per l'utilizzo di parti di ricambio sarà riconosciuto per tali attività condotte nel sopra richiamato periodo di 24 mesi.

Articolo 24 Divieto di cessione del contratto

All'Impresa è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo.

Articolo 25 Definizione delle controversie⁶

Nessuna controversia che dovesse insorgere fra le parti abilita l'Appaltatore a sospendere o rallentare i lavori.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo variabile tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve e trasmette nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore fissato.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla da parte del direttore dei lavori, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione da parte del direttore dei lavori.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di

inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Per le finalità del presente articolo “Definizione delle controversie”, si applicano anche gli articoli dal 208 al 211 del Codice.